

Milano, 28 marzo 2019



Agrippino Sidoti
Roberto Sidoti
Monica Sala
Paola Assanelli
Cristiano Meroni
Davide Greco
Lorenzo Agnoli
Carlo Pavarin
Beatrice Paoli
Ernesta Sciarrotta
Angela Maria Speranza Urso
Eliana Di Maria
Erika Siragusa

of counsel

Gabriella Tei
Valentina Vaccarisi

member of Network



Massimo Minolfi
Gianni Coriani
Luigi Moncada

Milano – 20122
Piazza Velasca, 8
Telefono +39-02-4657501 r.a.
Fax +39-02-46575050

robertopietro.sidoti@milano.pecavvocati.it
agrippino.sidoti@milano.pecavvocati.it

Newsletter del 28 marzo 2019

❖ **Mediazione improcedibile se la parte è rappresentata dall'avvocato**

Deve essere dichiarata improcedibile la domanda giudiziale se la parte istante partecipa al procedimento di mediazione tramite un soggetto (il proprio difensore costituito in giudizio) che non può essere legittimato a rappresentarla, non valendo a sanare il rilevato difetto di rappresentanza neppure la forma notarile della procura conferita.

Quanto sopra è stato stabilito dal Tribunale di Vasto con sentenza del 17 dicembre 2018 nel definire uno sfatto per morosità in esito alla opposizione proposta dal conduttore.

Il giudice, dopo aver rigettato l'istanza di convalida dell'intimazione di sfratto e la richiesta di rilascio dell'immobile, ritenendo l'opposizione fondata su prova scritta, al fine dell'esperimento della condizione di procedibilità ex lege, aveva rimesso le parti in mediazione conclusasi con la mancata accettazione della proposta conciliativa del mediatore.

La mediazione si era articolata in più incontri durante i quali la società istante è comparsa solo tramite il proprio avvocato munito di procura speciale notarile, insomma non si era mai palesato il legale rappresentante della stessa.

Rileva il tribunale che benché l'avvocato della parte istante sia stato più volte sollecitato dal difensore della controparte e dal mediatore a procurare la presenza personale del legale rappresentante società istante questi è rimasto sempre assente limitandosi a dichiarare – testualmente – «di essere dotato di tutti i poteri del caso» e, quindi, senza dedurre nemmeno alcuna ragione giustificativa per tale condotta.

La sentenza precisa che non è preclusa alle parti in mediazione la possibilità di delegare un terzo, ma solo a condizione che siano rispettati due presupposti.

In primis, la parte che intende farsi rappresentare in mediazione deve dedurre e provare che sussiste una causa che le impedisce di essere personalmente presente: «Tale ragione ostativa deve avere le caratteristiche di un impedimento oggettivo (cioè, tale da non consentire alla parte, che pure vorrebbe intervenire, la materiale possibilità di

presenziare agli incontri), assoluto (vale a dire non superabile con uno sforzo di ordinaria lealtà e diligenza) e non temporaneo (cioè, idoneo a protrarsi per un periodo di tempo superiore ai termini di durata massima della procedura di mediazione)».

Inoltre, «è necessario che la persona delegata sia a conoscenza dei fatti che hanno originato il conflitto e sia dotata (tramite previo rilascio di una procura speciale) del potere di assumere decisioni vincolanti per la parte rappresentata, nella fase di ricerca di una soluzione amichevole della controversia».

Tuttavia, «il rappresentante non potrà, però, mai identificarsi nella persona dell'avvocato che difende e rappresenta la parte in giudizio» e ciò sia perché «non è pensabile applicare analogicamente alla mediazione le norme che all'interno del processo consentono alla parte di farsi rappresentare dal difensore», sia perché l'avvocato ha il ruolo di assistere la parte in mediazione; d'altronde «pensare che la mediazione si possa correttamente svolgere con il solo incontro tra gli avvocati e il mediatore (quantunque i legali si presentino all'incontro muniti di procura speciale) significherebbe frustrare lo spirito dell'istituto, impedendo allo stesso di manifestare le sue notevoli potenzialità, sia sotto il profilo della pacificazione sociale sottesa alla facilitazione di accordi amichevoli, sia sotto il distinto e connesso profilo della deflazione del contenzioso giudiziario».